

Senato della Repubblica	XVI LEGISLATURA
-------------------------	-----------------

N. 1021

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARRARA, BIANCONI, ADERENTI e BOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2008

Istituzione della figura professionale di medico specialista
chirurgo senologo

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si pone l’obiettivo del riconoscimento della chirurgia senologica, quale branca specialistica distinta dalla chirurgia generale, entro cui attualmente è compresa.

È utile ricordare che in passato anche altre specializzazioni, ora riconosciute come branche specialistiche autonome (ginecologia, urologia, traumatologia e così via), hanno fatto parte della chirurgia generale.

La figura professionale del chirurgo senologo, individuata nel presente disegno di legge, vuole dare a tutto il mondo femminile un riconoscimento giusto e adeguato alla cura delle malattie del seno, considerandone la complessità della materia, il tasso di alta mortalità nelle donne affette da tale tipo di patologie e le ripercussioni sul piano sociale.

Diventa necessario, dunque, affrontare la materia in modo omogeneo, coordinato e funzionale, istituendo, accanto alla figura professionale del medico specialista chirurgo senologo, unità operative di chirurgia senologica, che avranno il compito di offrire alle pazienti un percorso diagnostico e terapeutico omogeneo, stabilendo collaborazioni strette con gli altri specialisti coinvolti quali il radiologo, l’oncologo medico ed il radioterapista.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale di medico specialista chirurgo senologo)

1. È istituita, nell’ambito della professione medica, branca chirurgica, la figura professionale di medico specialista chirurgo senologo.

2. Possono esercitare l’attività di medico specialista chirurgo senologo i medici chirurghi in possesso della specializzazione di cui all’articolo 2 ovvero che hanno esercitato la professione in un reparto di chirurgia senologica per un periodo minimo di cinque anni ovvero hanno seguito corsi di

aggiornamento o di formazione nel settore, regolarmente riconosciuti.

3. Formano oggetto di esercizio della professione di medico specialista chirurgo senologo la valutazione clinica, l'inquadramento diagnostico e l'indicazione terapeutica chirurgica e la terapia delle patologie della mammella femminile e maschile.

Art. 2.

(Istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia senologica)

1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in chirurgia senologica nell'ambito del corso di specializzazione in chirurgia generale.

2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti titolari di diploma di laurea in medicina e chirurgia.

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in chirurgia senologica è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999.

4. Nell'ambito della scuola di specialità in chirurgia generale di sei anni, dopo un triennio di base, si introduce un secondo triennio di specialità in chirurgia senologica.

Art. 3.

(Unità operative di chirurgia senologica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle strutture universitarie, delle fondazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, l'istituzione e l'attivazione di unità operative di chirurgia senologica, comprensive di centri senologici ambulatoriali di valutazione clinica, inquadramento diagnostico e indicazione terapeutica chirurgica e di reparti chirurgici senologici di ricovero in regime ordinario e di *day-hospital*.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico specialista chirurgo senologo i soggetti laureati in medicina e chirurgia in possesso della specialità in chirurgia generale o specialità equipollenti che, per almeno cinque anni, hanno svolto attività documentata ovvero hanno seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore riconosciuti ai sensi del comma 2.

2. Su domanda degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in chirurgia senologica, ai fini dell'equipollenza al diploma di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienza professionali dei medici chirurghi di cui al comma 1 e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equipollenza prevista dal comma 2 è adottata entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte dell'interessato della domanda di cui al medesimo comma 2, corredata da tutti i documenti giustificativi.

4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri utilizzati ai fini dell'equipollenza sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.